

visione d'ufficio tra gli abitanti del luogo, richiamando in vigore, con lievi modificazioni, la legge del 1865, caduta col codice del 1879.

I terreni rimasti invenduti alla decorrenza del nuovo termine, saranno concessi e repartiti secondo le disposizioni generali, adottate per i beni ademprivili di dominio del demanio.

Ecco ora il progetto di legge:

Art. 1. I beni ademprivili dell'isola di Sardegna saranno ripartiti in poderi dell'estensione non maggiore di 50 ettari ciascuno, e concessi a famiglie coloniche con atto di sottomissione del capo della famiglia, il quale dimostri di possedere le scorte, che si riterranno necessarie per coltivarli e che saranno indicate nell'atto stesso.

Art. 2. La concessione sarà fatta a titolo di fitto gratuito per il primo quinquennio, con l'obbligo di eseguire le colture indicate e di mantenere, durante il quinquennio, le scorte riconosciute necessarie nell'atto di sottomissione, di che all'art. 1.

Se il concessionario non vi ottempera, decade dalla concessione ed è escluso dal podere con decreto ministeriale, reso esecutivo dal pretore locale e intimato all'interessato, senza diritto a ripetere compensi per lavori fatti e miglioramenti eseguiti.

Art. 3. Ciascun podere avrà una casa rurale ed una stalla.

Gli Istituti di credito fondiario e le Casse di risparmio sono autorizzati ad anticipare il capitale occorrente per dette costruzioni che sarà rimborsato a rate in venticinque anni decorrenti dopo il primo quinquennio. Tali anticipazioni saranno garantite con ipoteca sui poderi, consentita dal Demanio, la quale rimarrà ferma anche in caso di decadenza del concessionario.

Durante il primo quinquennio i coloni pagheranno i soli interessi sul capitale impiegato nei fabbricati, e negli anni successivi sarà aggiunta la rata di ammortamento.

Gli interessi e le rate saranno esigibili con la procedura ed i privilegi concessi per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 4. Dopo i primi cinque anni, i coloni che avranno adempito gli obblighi loro imposti dalla presente legge, diventeranno proprietari del podere loro concesso e degli annessi fabbricati, con l'obbligo di pagare il prezzo di questi ultimi a rate, come è detto all'articolo 3.

Tali concessioni sono fatte con decreto ministeriale trascritto alla conservazione delle ipoteche, e registrato col pagamento della tassa fissa d'una lira.

Art. 5. I poderi concessi in base all'art. 1 saranno per i primi cinque anni esenti dal contributo fondiario a datare dalla presa di possesso.

Art. 6. I Comuni della Sardegna dovranno, entro un quadriennio dalla data della presente legge, vendere od in qualsiasi altro modo alienare a titolo oneroso i terreni ademprivili loro assegnati o rimasti finora invenduti.

Trascorso questo termine, i terreni non ancora alienati saranno, per cura dello Stato, ripartiti e concessi a norma della presente legge.

Art. 7. Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Il Credito fondiario italiano nei primi 10 mesi del 1891

Riassumendo le situazioni dei vari istituti che esercitarono il credito fondiario nei primi 10 mesi del 1891 si rileva che dal 1° gennaio 1891 a tutto ottobre furono stipulati N. 1066 nuovi mutui per

l'importo di L. 49,545,000 come apparisce dal seguente specchio:

ISTITUTI	MUTUI IPOTECARI			
	al 10 gennaio 1891		dal 1° gennaio al 31 ottobre 1891	
	Num.	Lire	Num.	Lire
Banco di Napoli...	2,591	183,694,797.78	32	3,247,500.00
Banco di Sicilia...	631	27,848,852.32	42	2,025,000.00
Monte dei Paschi di Siena.....	634	22,497,098.39	26	798,500.00
Opera pia di S. Paolo in Torino.....	1,929	62,833,508.39	167	8,443,500.00
Cassa di risparmio di Milano.....	3,479	148,103,598.42	250	12,786,000.00
Cassa di risparmio di Bologna.....	947	28,882,032.84	45	1,436,500.00
Banco di S. Spirito di Roma.....	507	26,279,446.09	19	891,000.00
Banca Nazionale nel Regno d'Italia...	4,176	235,518,719.79	425	19,917,000.00
Banca Tiberina...	—	—	—	—
Istituto Italiano di Credito fondiario.	—	—	—	—
Totale....	14,694	735,658,054.02	1,006	49,545,000.00

Riunendo queste cifre apparisce che i contratti di mutui stipulati dal Credito fondiario erano saliti alla fine di ottobre p. p. a 15,600 e il loro ammontare a L. 785,203,054.02. I vari istituti per altro avendo ritirato alcune somme per rate di ammortizzazione, rimborsi, ed estinzioni di mutui per l'importo di L. 22,215,350.22 con 298 mutui estinti, ne viene che al 31 ottobre rimanevano in essere 15,302 mutui per l'importare di L. 762,989,703.80.

Tutti questi mutui insieme al loro importare e alla rispettiva garanzia ipotecaria, dividevansi fra i vari Istituti nella seguente misura:

ISTITUTI	NUM. DEI MUTUI	GARANZIE IPOTECARIE	
		AMMONTARE	
		Lire	Lire
Banco di Napoli . .	2,592	181,693,930.89	364,134,000.00
Banco di Sicilia . .	657	29,088,974.63	61,184,500.00
Monte dei Paschi di Siena	644	22,355,813.12	59,877,773.09
Opera pia di S. Paolo in Torino	2,027	68,767,700.76	183,095,234.00
Cassa di risparmio di Milano	3,354	155,439,220.76	311,940,000.00
Cassa di risparmio di Bologna	971	29,534,405.05	73,359,024.62
Banco di S. Spirito di Roma	512	26,146,205.98	62,199,124.29
Banca Nazionale nel Regno d'Italia . .	4,575	249,963,752.61	542,729,825.00
Banca Tiberina . .	—	—	—
Istituto Italiano di Credito fondiario	—	—	—
Totali	15,302	762,989,703.80	1,658,549,481.00

Il Credito fondiario italiano alla fine di ottobre non aveva stipulato alcun contratto di mutuo ma da quell'epoca l'istituto ha ricevuto domande per oltre 30 milioni, delle quali ne ha ammesse sinora per 6 milioni e mezzo. Sono attualmente in corso di esame presso gli uffici tecnico e legale domande per una somma di 22 milioni circa.